

NEWSLETTER N° 7/20

Support Team - novità legislative e misure d'emergenza COVID-19

Milano, 10 aprile 2020

Oggetto: Decreto-Legge n. 23, 8 aprile 2020 – cd. Decreto Liquidità**PREMESSA**

Con la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del Decreto-Legge n. 23 dell'8 aprile 2020 (d'ora in avanti anche "il **Decreto**"), il Governo italiano ha introdotto nell'ordinamento ulteriori misure urgenti, tra l'altro, in materia di accesso al credito e di adempimenti fiscali per le imprese, interventi in materia di salute e lavoro, nonché prorogato termini amministrativi e processuali in linea con la necessità di sostenere i soggetti più colpiti dalla diffusione del Covid19 e dalle restrizioni imposte per fronteggiare l'emergenza.

Si commentano di seguito le disposizioni maggiormente significative in campo finanziario, societario, fiscale e giudiziario.

Si ricorda, inoltre, che il Decreto in commento deve essere convertito in legge ordinaria entro 60 giorni dall'entrata in vigore (ovvero entro il 7 giugno p.v.); non si può escludere che nella fase di conversione, le norme in esso contenute possano subire modifiche e/o cancellazioni. Sarà nostra cura tenervi informati al momento della conversione del Decreto.

Per specifiche richieste e chiarimenti, scrivete a: supporteam-covid19@eptalex.com

INDICE

1. **PARTE I: Misure di accesso al credito e di continuità delle imprese**
2. **PARTE II: Altre misure urgenti per garantire la continuità delle imprese**
3. **PARTE III: Misure fiscali e contabili**
4. **PARTE IV: Proroga dei termini processuali**

..*.*.*

PARTE I: Misure di accesso al credito e di continuità delle imprese

1. Garanzie da parte di SACE S.p.A.

Per le imprese con sede in Italia, il Decreto (art. 1) prevede la concessione di **garanzie da parte di SACE S.p.A.** rilasciate entro il 31 dicembre 2020 per i finanziamenti erogati da banche o altri intermediari finanziari con sede in Italia.

L'importo complessivo massimo dell'intervento di SACE S.p.A. fino al 31 dicembre 2020 è pari a **200 miliardi di euro**, di cui almeno **30 miliardi** da destinare alle **piccole e medie imprese**.

a) Caratteristiche

La garanzia è a **prima richiesta, esplicita e irrevocabile**.

Sulle obbligazioni di SACE S.p.A. derivanti dalle garanzie in esame è accordata di diritto la **garanzia dello Stato a prima richiesta**, esplicita, incondizionata, irrevocabile e senza regresso, a copertura del capitale, degli interessi e di ogni altro onere accessorio.

Se l'impresa è **beneficiaria di più finanziamenti garantiti** da SACE S.p.A. o da altra garanzia pubblica, gli importi dei finanziamenti **si cumulano**.

Beneficiari	Condizioni del prestito	Importo del prestito	Destinazione del prestito	Data del prestito
PMI = imprese che occupano meno di 250 persone, il cui fatturato annuo non supera i €50 milioni oppure il cui totale di bilancio annuo non supera i €43 milioni	Durata non superiore a 6 anni, con possibilità di preammortamento fino a 24 mesi + al 31 dicembre 2019 l'impresa beneficiaria non rientrava nella categoria delle imprese in difficoltà ex Regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione Europea	Non superiore a 25% del fatturato annuo dell'impresa relativo al 2019, come risultante dal bilancio approvato ovvero da dati certificati se l'impresa non ha ancora approvato il bilancio oppure doppio dei costi del personale dell'impresa relativi al 2019 , come risultanti dal bilancio approvato ovvero da dati certificati se l'impresa non ha ancora approvato il bilancio	costi del personale, investimenti o capitale circolante impiegati in stabilimenti produttivi e attività imprenditoriali che siano localizzati in Italia	<u>successivamente al 9 aprile 2020</u> , per capitale, interessi ed oneri accessori fino all'importo massimo garantito
Lavoratori autonomi e i liberi professionisti titolari di partita IVA che abbiano interamente utilizzato la loro capacità di accesso al Fondo di garanzia per le PMI (art. 13)	+ alla data del 29 febbraio 2020 non risultava presente tra le esposizioni deteriorate della banca	[qualora l'impresa abbia iniziato la propria attività dopo il 31 dicembre 2018, si fa riferimento ai costi del personale attesi per i primi due anni di attività]		

b) Copertura della garanzia

Tipologia di azienda	Copertura	
imprese con meno di 5000 dipendenti in Italia e valore del fatturato fino a €1,5 miliardi	90% dell'importo del finanziamento	in concorso paritetico e proporzionale tra garante e garantito nelle perdite per mancato rimborso del finanziamento
imprese con valore del fatturato tra €1,5 miliardi e €5 miliardi e con più di 5000 dipendenti in Italia	80% dell'importo del finanziamento	
imprese con valore del fatturato superiore a €5 miliardi	70% dell'importo del finanziamento	

c) Commissioni annuali

Tipologia di azienda	Punti base -in rapporto all'importo garantito)	Annualità	Limiti	Costo del finanziamento
PMI	25 punti base	1° anno	Limitate al recupero dei costi del finanziamento	inferiore al costo che sarebbe stato richiesto dal soggetto o dai soggetti eroganti per operazioni con le medesime caratteristiche ma prive della garanzia, come documentato e attestato dal rappresentante legale dei suddetti soggetti eroganti
	50 punti base	2° e 3° anno		
	100 punti base	4° - 5° e 6° anno		
Altre imprese	50 punti base	1° anno		
	100 punti base	2° e 3° anno		
	200 punti base	4° - 5° e 6° anno		

d) Ulteriori condizioni per il rilascio della garanzia

L'impresa che beneficia della garanzia assume l'impegno:

- che essa, nonché ogni altra impresa che faccia parte del medesimo gruppo cui la prima appartiene, non approvi la distribuzione di dividendi o il riacquisto di azioni nel corso del 2020;
- a gestire i livelli occupazionali attraverso accordi sindacali.

Il soggetto finanziatore deve dimostrare che ad esito del rilascio del finanziamento coperto da garanzia l'ammontare complessivo delle esposizioni nei confronti del soggetto finanziato risulta superiore all'ammontare di esposizioni detenute alla data del 9 aprile 2020, corretto per le riduzioni delle esposizioni intervenute tra le due date in conseguenza del regolamento contrattuale stabilito tra le parti prima del 9 aprile 2020 ovvero per decisione autonoma del finanziato.

Ai fini del calcolo del limite di finanziabilità delle imprese si fa esclusivamente riferimento al valore del fatturato in Italia e dei costi del personale sostenuti in Italia ovvero su base consolidata qualora l'impresa appartenga ad un gruppo.

Infine, si segnala che con l'art. 2 del Decreto è espressamente ampliata l'attività di SACE S.p.A. con la previsione della promozione dell'internazionalizzazione del settore produttivo italiano.

2. Fondo centrale di garanzia PMI (art. 13)

Il Decreto, abrogando le disposizioni in deroga introdotte con decreto "Cura Italia" (art. 49 del D.L. 17 marzo 2020, n. 18) ha così **nuovamente disciplinato** la materia delle **garanzie pubbliche**, potenziandone la portata. Si rimanda al commento all'art. 1 del Decreto per quanto riguarda la disciplina delle **garanzie pubbliche per imprese "in bonis" di ogni dimensione**.

Le deroghe alla disciplina del Fondo si applicano fino al 31 dicembre 2020. Sono, inoltre, **prorogati per tre mesi** tutti i **termini riferiti agli adempimenti amministrativi** relativi alle operazioni assistite dalla garanzia del Fondo.

Caratteristiche della garanzia	Imprese beneficiarie	Importo totale dei finanziamenti	Copertura garanzia	Copertura riassicurazione
Titolo gratuito e importo massimo garantito per singola impresa elevato a 5 milioni di euro.	Tutte le PMI, incluse imprese fino a 499 dipendenti; - PMI di minori dimensioni e persone fisiche; - esercenti attività di impresa, arti o professioni, - PMI con ricavi fino a 3.200.000 euro.	Non superiore a - il doppio della spesa salariale annua del beneficiario (compresi gli oneri sociali e il costo del personale che lavora nel sito dell'impresa ma che figura formalmente nel libro paga dei subcontraenti) per il 2019 o per l'ultimo anno disponibile. Nel caso di imprese costituite a partire dal 1° gennaio 2019 , l'importo massimo del prestito non può superare i costi salariali annui previsti per i primi due anni di attività; oppure - il 25 % del fatturato totale del beneficiario nel 2019; oppure	90 % dell'ammontare di ciascuna operazione finanziaria, previa autorizzazione della Commissione Europea ai sensi dell'articolo 108 del TFUE, per le operazioni finanziarie con durata fino a 72 mesi .	al 100 % dell'importo garantito dal Confidi o da altro fondo di garanzia , a condizione che le garanzie da questi rilasciate non superino la percentuale massima di copertura del 90 % , previa autorizzazione della Commissione Europea ai sensi dell'articolo 108 del TFUE, e che le garanzie da questi rilasciate non prevedano il pagamento di un premio che tiene

		- il fabbisogno per costi del capitale di esercizio e per costi di investimento nei successivi 18 mesi , nel caso di piccole e medie imprese , e nei successivi 12 mesi , nel caso di imprese con numero di dipendenti non superiore a 499 ; tale fabbisogno è attestato mediante autocertificazione del beneficiario.		conto della remunerazione per il rischio di credito assunto
--	--	---	--	---

N.B. Fino all'autorizzazione della Commissione Europea, le percentuali di cui al primo e secondo periodo della presente disposizione sono incrementate, rispettivamente, all'80 % per la garanzia diretta e al 90 % per la riassicurazione.

a) Cumulo delle garanzie

In favore dei soggetti beneficiari con **ammontare di ricavi non superiore a 3.200.000 euro**, la cui attività d'impresa è stata **danneggiata dall'emergenza COVID-19 come da autocertificazione**, la garanzia può essere **cumulata con un'ulteriore garanzia**, a copertura del finanziamento, concessa dai Confidi o altro soggetto abilitato al rilascio di garanzie, **sino alla copertura del 100% del finanziamento** concesso. La predetta garanzia può essere rilasciata per prestiti di importo **non superiore al 25% dei ricavi** del soggetto beneficiario.

b) Finanziamenti ammessi alla garanzia

- **finanziamenti a fronte di operazioni di rinegoiazione del debito** del soggetto beneficiario

Per la **garanzia diretta nella misura dell'80%** e per la **riassicurazione nella misura del 90%** dell'importo garantito dal Confidi o da altro fondo di garanzia, a condizione che le garanzie da questi rilasciate non superino la **percentuale massima di copertura dell'80%**, purché il nuovo finanziamento preveda l'erogazione al medesimo soggetto beneficiario di **credito aggiuntivo in misura pari ad almeno il 10 %** dell'importo del debito accordato in essere del finanziamento oggetto di rinegoiazione;

- **i nuovi finanziamenti¹**, con copertura al **100 %** sia in garanzia diretta che in riassicurazione, concessi in favore di **piccole e medie imprese e di persone fisiche esercenti attività di impresa, arti o professioni**

¹ Si ha un nuovo finanziamento quando, in seguito alla concessione del finanziamento garantito dal Fondo, l'ammontare complessivo delle esposizioni del finanziatore nei confronti del soggetto finanziato risulta superiore all'ammontare di esposizioni detenute alla data

la cui attività d'impresa è stata **danneggiata dall'emergenza COVID-19** come da autocertificazione, alle seguenti CONDIZIONI:

- prevedano **l'inizio del rimborso del capitale non prima di 24 mesi** dall'erogazione,
- abbiano una **durata fino a 72 mesi** e
- siano di **importo non superiore al 25 %** dell'ammontare dei ricavi, come risultante dall'**ultimo bilancio depositato** o dall'**ultima dichiarazione fiscale presentata** alla data della domanda di garanzia ovvero, per i soggetti beneficiari costituiti dopo il 1° gennaio 2019, da **altra idonea documentazione**, anche mediante autocertificazione e, comunque, **non superiore a 25.000,00 euro**.

Nei casi di **cessione o affitto di azienda con prosecuzione della medesima attività** si considera altresì l'ammontare dei ricavi risultante dall'ultima dichiarazione dei redditi o dall'ultimo bilancio depositato dal **cedente o dal locatore**.

In relazione alle predette operazioni:

- è applicato un **tasso di interesse**, nel caso di garanzia diretta, o un **premio complessivo di garanzia**, nel caso di riassicurazione, che tiene conto **della sola copertura dei soli costi di istruttoria e di gestione** dell'operazione finanziaria e, comunque, **non superiore al tasso di Rendistato con durata residua da 4 anni e 7 mesi a 6 anni e 6 mesi**, maggiorato della differenza tra il CDS banche a 5 anni e il CDS ITA a 5 anni, come definiti dall'accordo quadro per l'anticipo finanziario a garanzia pensionistica di cui all'articolo 1, commi da 166 a 178 della legge 11 dicembre 2016, n. 232, maggiorato dello 0,20 per cento;
- **l'intervento del Fondo** è concesso **automaticamente, gratuitamente e senza valutazione**;
- il finanziamento, subordinatamente alla verifica formale del possesso dei requisiti, è **erogato senza attendere l'esito definitivo dell'istruttoria da parte del gestore del Fondo**;
- la garanzia del Fondo può essere richiesta anche su **operazioni finanziarie già perfezionate ed erogate** dal soggetto finanziatore **da non oltre 3 mesi dalla data di presentazione della richiesta** e, comunque, **in data successiva al 31 gennaio 2020**. In tali casi, il soggetto finanziatore deve trasmettere al gestore del Fondo una dichiarazione attestante **la riduzione del tasso di interesse applicata**, sul finanziamento garantito, al soggetto beneficiario per effetto della sopravvenuta concessione della garanzia.

del 9 aprile 2020, corretto per le riduzioni delle esposizioni intervenute tra le due date in conseguenza del regolamento contrattuale stabilito tra le parti prima dell'entrata in vigore del presente decreto ovvero per decisione autonoma del soggetto finanziato.

c) Finanziamenti con sospensione pagamento rate

Per le **operazioni** per le quali banche o gli intermediari finanziari hanno accordato la **sospensione del pagamento delle rate** di ammortamento o della sola quota capitale, ovvero **l'allungamento della scadenza dei finanziamenti**, in connessione degli effetti indotti dalla diffusione del COVID-19 Virus, su operazioni ammesse alla garanzia del Fondo, la **durata della garanzia del Fondo è estesa in conseguenza**.

d) Probabilità adempimento delle imprese e modello di valutazione

Fermo restando quanto già previsto all'articolo 6, comma 2, del decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, 6 marzo 2017 e fatto salvo quanto previsto per le operazioni finanziarie di cui alla lettera j), **la garanzia è concessa senza applicazione del modello di valutazione**. Ai fini della definizione delle misure di accantonamento a titolo di coefficiente di rischio, la **probabilità di inadempimento delle imprese è calcolata esclusivamente sulla base dei dati contenuti nel modulo economico-finanziario** del suddetto modello di valutazione.

La **garanzia è concessa** anche:

- in favore di **beneficiari finali che presentano**, alla data della richiesta di garanzia, **esposizioni** nei confronti del soggetto finanziatore **classificate come "inadempienze probabili" o "scadute o sconfinanti deteriorate"** ai sensi del paragrafo 2, Parte B della circolare n. 272 del 30 luglio 2008 della Banca d'Italia e successive modificazioni e integrazioni, purché la predetta classificazione non sia precedente alla data del 31 gennaio 2020;
- alle imprese che, in data successiva al 31 dicembre 2019, sono state ammesse alla procedura del **concordato con continuità aziendale** di cui all'articolo 186-bis L.Fall., hanno stipulato **accordi di ristrutturazione** ai sensi dell'articolo 182-bis o hanno presentato un **piano attestato** di cui all'articolo 67 L.Fall., purché, alla data del 9 aprile 2020, le loro **esposizioni non siano più** in una situazione che ne determinerebbe la classificazione come **esposizioni deteriorate, non presentino arretrati successivi** all'applicazione delle misure di concessione e la banca, sulla base dell'analisi della situazione finanziaria del debitore, possa ragionevolmente presumere il **rimborso integrale dell'esposizione alla scadenza**, ai sensi dell'art 47 bis, comma 6, lettere a) e c) del Regolamento 575/2013. Ai fini dell'ammissione alla garanzia **non è necessario che sia trascorso un anno dalla data in cui sono state accordate le misure di concessione** o, se posteriore, dalla data in cui le esposizioni sono state classificate come esposizioni deteriorate, ai sensi dell'art 47 bis, comma 6, lettera b) del Regolamento 575/2013.

Esclusioni: in ogni caso le imprese che presentano esposizioni classificate come “sofferenze” ai sensi della disciplina bancaria.

e) Commissione

Non è dovuta la **commissione per il mancato perfezionamento delle operazioni finanziarie** di cui all’articolo 10, comma 2, del D.M. 6 marzo 2017.

f) Settore turistico-alberghiero

Per operazioni di investimento immobiliare nei settori turistico – alberghiero e delle attività immobiliari, con durata minima di 10 anni e di importo superiore a euro 500.000,00, la garanzia del Fondo può essere cumulata con altre forme di garanzia acquisite sui finanziamenti.

g) Specifici portafogli di finanziamenti

Per le garanzie su specifici portafogli di finanziamenti, anche senza piano d’ammortamento, dedicati a **imprese danneggiate dall’emergenza Covid-19, o appartenenti, per almeno il 60 %, a specifici settori e filiere colpiti dall’epidemia**, la quota della tranche junior coperta dal Fondo può essere **elevata del 50 %**, ulteriormente **incrementabile del 20 %** in caso di intervento di **ulteriori garanti**.

h) Conferimento di risorse al fondo

Le Regioni, i Comuni, gli enti locali, le Camere di Commercio, anche per il tramite di Unioncamere, le Amministrazioni di settore, anche unitamente alle associazioni e gli enti di riferimento, possono **conferire risorse al Fondo** ai fini della costituzione di sezioni speciali finalizzate a **sostenere l’accesso al credito, anche a favore di determinati settori economici o filiere d’impresa**.

La dotazione del Fondo di garanzia per le PMI potrà essere incrementata anche mediante versamento di contributi da parte di organismi privati.

i) Portafogli di finanziamenti senza piano di ammortamento

Inoltre, fino al **31 dicembre 2020**, per le **garanzie su portafogli di finanziamenti**, anche **senza piano d’ammortamento**, dedicati a imprese danneggiate dall’emergenza Covid-19, costituiti **per almeno il 20 % da imprese aventi**, alla data di inclusione dell’operazione nel portafoglio, **un rating**, determinato dal soggetto richiedente sulla base dei propri modelli interni, **non superiore alla classe “BB” della scala di valutazione Standard’s and Poor’s**, sono applicate le seguenti misure:

- i. **L'ammontare massimo** dei portafogli di finanziamenti è innalzato a **500 milioni di euro**;
- ii. i finanziamenti hanno le caratteristiche di durata e importo previsti dal comma 1, lett. c) del Decreto e possono essere **deliberati, perfezionati ed erogati prima della richiesta di garanzia** sul portafoglio di finanziamenti **ma comunque in data successiva al 31 gennaio 2020**;
- iii. i soggetti beneficiari sono **ammessi senza la valutazione del merito di credito** da parte del Gestore del Fondo;
- iv. il punto di **stacco e lo spessore della tranche junior** del portafoglio di finanziamenti sono determinati utilizzando la **probabilità di default** calcolata dal soggetto richiedente sulla base dei propri **modelli interni**;
- v. la garanzia è concessa a copertura di una **quota non superiore al 90 % della tranche junior** del portafoglio di finanziamenti;
- vi. la **quota della tranche junior coperta dal Fondo**, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 8, comma 2, del decreto interministeriale del 14 novembre 2017, non può superare il **15 %** dell'ammontare del portafoglio di finanziamenti, ovvero il **18 %** nel caso in cui il portafoglio abbia ad oggetto **finanziamenti concessi a fronte della realizzazione di progetti di ricerca, sviluppo e innovazione e/o di programmi di investimenti**;
- vii. in relazione ai singoli finanziamenti inclusi nel portafoglio garantito, **il Fondo copre il 90 % della perdita registrata sul singolo finanziamento**;
- viii. i finanziamenti possono essere concessi anche in favore delle **imprese ubicate nelle regioni sul cui territorio** è stata disposta la **limitazione dell'intervento del Fondo di garanzia** alla sola **controgaranzia dei fondi di garanzia regionali e dei consorzi di garanzia collettiva**. A tale fine il termine di vigenza della predetta limitazione, già fissato al 31 dicembre 2020 dal D.L. 30 aprile 2019, n. 34, è anticipato al 10 aprile 2020.

Il Decreto ha previsto inoltre che, previa autorizzazione della Commissione Europea ai sensi dell'articolo 108 del TFUE (in tema di aiuti di Stato), **la garanzia dei confidi a valere sulle risorse dei fondi rischi di natura comunitaria, nazionale, regionale e camerale**, può essere concessa sui **finanziamenti erogati alle piccole e medie imprese a copertura della quota dei finanziamenti stessi non coperta dalla garanzia del Fondo** di garanzia per le PMI di cui all'art. 2, comma 100, lett. a), della legge 23 dicembre 1996, n. 662, **ovvero di altri fondi di garanzia di natura pubblica**.

l) Documentazione antimafia

Per l'accesso al Fondo di garanzia, qualora il rilascio della **documentazione antimafia** non sia **immediatamente conseguente alla consultazione della banca dati nazionale** unica prevista dal Codice Antimafia (D.Lgs. 6 settembre 2011, n. 159), **l'aiuto è concesso all'impresa sotto condizione risolutiva** anche in assenza della documentazione medesima. Nel caso in cui la documentazione successivamente pervenuta accerti la **sussistenza di una delle cause interdittive** ai sensi della medesima disciplina antimafia, **l'agevolazione è revocata** ai sensi dell'articolo 92, commi 3 e 4, del Codice Antimafia e dell'articolo 9 del D.Lgs. 31 marzo 1998, n. 123, mantenendo l'efficacia della garanzia.

È previsto che le garanzie **dirette e le controgaranzie a favore delle piccole e medie imprese** di cui all'articolo 39, comma 4, del D.L. 6 dicembre 2011 n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, nonché le garanzie su portafogli di *minibond*, sono concesse a valere sulla dotazione disponibile del Fondo.

n) Imprese di microcredito

Il Decreto dispone l'ammissione alla garanzia del Fondo, **a titolo gratuito** e nella misura massima dell'**80 % dell'ammontare del finanziamento, per le micro piccole medie imprese di microcredito** e, relativamente alle nuove imprese **costituite o che hanno iniziato la propria attività non oltre tre anni prima della richiesta** della garanzia del Fondo e non utilmente valutabili sulla base degli ultimi due bilanci approvati, **senza valutazione del merito di credito**, sui finanziamenti concessi da banche e intermediari finanziari.

È inoltre disposto l'incremento **da euro 25.000 ad euro 40.000 del limite delle operazioni di microcredito** per l'avvio o l'esercizio di attività di lavoro autonomo o di microimpresa.

o) Settore agricolo

Il Decreto dispone l'**estensione** dell'applicazione delle misure in esame, in quanto compatibili, alle garanzie concesse dall'Istituto di servizi per il mercato agricolo alimentare (ISMEA) alle imprese operanti nel **settore agricolo, agroalimentare e della pesca** ai sensi dell'art. 17, comma 2, del d.lgs. 29 marzo 2004 n. 102, con stanziamento di euro 100 milioni per il 2020.

[Torna all'indice](#)

PARTE II: Altre misure urgenti per garantire la continuità delle imprese

1. Semplificazione delle sottoscrizioni e comunicazioni nei rapporti contrattuali (art. 4)

La norma tende ad assicurare la **continuità nell'erogazione dei servizi e nell'offerta dei prodotti** da parte di **banche e intermediari finanziari** nei **rapporti contrattuali** durante il periodo dell'emergenza.

Beneficiari	Atti	Espressione consenso e diritto di recesso	Conservazione
Clientela al dettaglio	Contratti e comunicazioni relative agli stessi	Mediante posta elettronica NON certificata o altro strumento idoneo + copia di un valido documento di riconoscimento	Modalità tali da garantirne la sicurezza, integrità e immodificabilità

N.B. Restano ferme le previsioni sulla conclusione dei contratti mediante strumenti informativi o telematici.

2. Crisi di impresa e procedure concorsuali

È stata differita al 1° settembre 2021 l'entrata in vigore del Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza, D.Lgs. 14/2019 (art. 5.) per la parte che non è già entrata in vigore il 16 marzo 2019.

RATIO della norma: Il differimento sorge dalla considerazione che il quadro economico in cui il Codice era stato concepito verrà stravolto dall'attuale situazione emergenziale. La norma riveste particolare importanza con riferimento ai sistemi di allerta dell'insolvenza, volti a far emergere in via anticipata della crisi d'impresa.

3. Disposizioni temporanee in materia di capitalizzazione delle società

a) Riduzione del capitale (art. 6)

Fino al 31 dicembre 2020:

- è stata prevista la **sospensione degli obblighi in tema di perdita del capitale sociale** e, precisamente, degli obblighi previsti dagli articoli 2446, commi secondo e terzo (riduzione del capitale per perdite nella S.p.a.), 2447 (riduzione del capitale sociale al di sotto del limite legale nella S.p.a.), 2482 bis, commi quarto, quinto e

sesto (riduzione del capitale per perdite nella S.r.l.), e 2482 ter del codice civile (riduzione del capitale sociale al di sotto del limite legale nella S.r.l.);

- non opera la causa di scioglimento della società per riduzione o perdita del capitale sociale prevista dagli articoli 2484, n. 4, e 2545 *duodecies* del codice civile.

RATIO della norma: porre un rimedio preventivo alle prevedibili difficoltà, nell'immediato futuro, nel reperire i mezzi per un adeguato rifinanziamento delle imprese; l'obiettivo è **evitare** che le perdite di capitale, dovute alla crisi da Covid-19, pongano gli amministratori di imprese nelle condizioni di immediata messa in liquidazione, con **perdita della prospettiva di continuità per imprese anche performanti** e con il **rischio di esporsi alla responsabilità per gestione non conservativa** ai sensi dell'articolo 2486 del codice civile.

b) Principi di redazione del bilancio (art. 7)

Al 31 dicembre 2020, nella redazione del bilancio di esercizio in corso, la valutazione delle voci nella **prospettiva della continuazione dell'attività** di cui all'articolo 2423 bis, comma primo, n. 1), del codice civile può comunque essere operata se risulta **sussistente nell'ultimo bilancio di esercizio chiuso in data anteriore al 23 febbraio 2020**, fatta salva la proroga del termine di approvazione di sessanta giorni disposta con l'articolo 106 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18

RATIO della norma: **evitare** a molte imprese di **redigere i bilanci secondo criteri deformati** causati dalla previsione degli effetti dell'attuale stato emergenziale e del suo riverberarsi sulla situazione economica. È pertanto previsto che la prospettiva della continuazione dell'attività fosse sussistente nell'ultimo bilancio di esercizio chiuso in data anteriore al 23 febbraio 2020; la valutazione delle voci di bilancio dovrà quindi essere effettuata con riferimento alla situazione esistente prima che si manifestassero gli effetti della situazione emergenziale, mantenendo la funzione propria dei bilanci di fornire una corretta informazione sullo stato aziendale anche, e non solo, ai terzi.

c) Finanziamenti alle società (art. 8)

Fino al 31 dicembre 2020, è prevista la **sospensione** delle norme in tema di **postergazione dei finanziamenti** effettuati dai soci o da chi esercita attività di direzione e coordinamento di cui agli articoli 2467 e 2497 *quinquies* del codice civile dall'entrata in vigore del decreto.

d) Concordato preventivo e accordi di ristrutturazione (art. 9)

Termini	Oggetto della proroga	Periodo
6 mesi di proroga	adempimento dei concordati preventivi e degli accordi di ristrutturazione già omologati	Con scadenza tra il 23 febbraio e il 31 dicembre 2020
non > 90 giorni	elaborare ex novo una proposta di concordato o un accordo di ristrutturazione già prospettati	Procedure pendenti al 23 febbraio 2020
Proposta di modifica unilaterale del debitore	Termini di adempimento originariamente prospettati	Procedure pendenti al 23 febbraio 2020
Nuovo termine di 90 giorni	al debitore cui sia stato concesso un termine ai sensi dell'art. 161, comma sesto, L. Fall. (c.d. "preconcordato" o "concordato in bianco") o un termine ai sensi dell'art. 182 bis comma settimo L. Fall. per l'accordo di ristrutturazione	

e) Ricorsi e istanze di fallimento e dello stato di insolvenza (art. 10)

Sono **improcedibili i ricorsi e le istanze** di fallimento e dello stato di insolvenza, depositati tra il 9 marzo 2020 e il 30 giugno 2020.

Eccezione: l'improcedibilità non opera ove la domanda sia proposta dal PM e nella stessa sia richiesta l'emissione di provvedimenti cautelari o conservativi a tutela del patrimonio o dell'impresa (art. 15 comma 8 L. Fall.)

In caso di **fallimento dichiarato** successivamente alla dichiarazione di improcedibilità dei ricorsi presentati tra il 9 marzo 2020 e il 30 giugno 2020, **tale periodo non viene computato nei termini** di cui agli artt. 10 L. Fall. (termine di un anno dalla cancellazione dal Registro delle imprese per la dichiarazione di fallimento) e 69 bis L. Fall. (termine di decadenza delle azioni revocatorie fallimentari).

RATIO della norma: sottrarre temporaneamente le imprese ai procedimenti finalizzati all'apertura del fallimento e in generale di procedure fondate sullo stato di insolvenza allo scopo di sottrarre gli imprenditori alla pressione crescente delle istanze di fallimento di terzi e alla scelta di presentare istanza di fallimento in proprio in un quadro in cui lo stato di insolvenza può derivare da fattori esogeni e straordinari, con il correlato pericolo di dispersione del patrimonio produttivo, senza alcun correlato vantaggio per i creditori

dato che la liquidazione dei beni avverrebbe in un mercato fortemente perturbato; dall'altro evitare l'intasamento dei tribunali in questa fase.

f) Sospensione termini di scadenza dei titoli di credito (art. 11)

Beneficiari	Periodo	Oggetto dei titoli	Termini sospesi
Debitori e obbligati anche in via di regresso o di garanzia	Titoli ricadenti o decorrenti tra il 9 marzo 2020 e il 30 aprile 2020	Vaglia cambiari, cambiali e altri titoli di credito emessi prima del 9 aprile 2020 e a ogni altro atto avente efficacia esecutiva a quella stessa data	Presentazione al pagamento
			Levata del protesto o delle constatazioni equivalenti
Fatta salva la facoltà degli stessi di rinunciarvi espressamente	Dal 22 febbraio al 30 marzo (D.L. 2 marzo 2020 n. 9		Preavviso di revoca previsti all'articolo 9, comma 2, lettere a) e b), nonché all'articolo 9-bis, comma 2, della legge 15 dicembre 1990, n. 386 (Nuova disciplina sanzionatoria degli assegni bancari);
			60 giorni per il pagamento tardivo dell'assegno emesso senza provvista dopo la scadenza del termine di presentazione previsto dall'articolo 8, comma 1, della stessa legge n. 386 del 1990

N.B.

È comunque **possibile** durante il periodo di sospensione **per i beneficiari presentare al pagamento l'assegno bancario o postale**, che è quindi pagabile dal trattario nel giorno di presentazione, qualora vi sia la copertura.

ECCEZIONE: nell'ipotesi di difetto di provvista,

- varrà anche per il traente la sospensione della presentazione, con conseguente temporanea inapplicabilità del protesto e della disciplina sanzionatoria dell'assegno;
- non verrà quindi inviato il preavviso di revoca per gli assegni privi di provvista nel periodo di sospensione;
- se l'avviso di revoca è già stato inviato, il termine di 60 giorni per l'esecuzione del pagamento tardivo è sospeso.

Dal 9 marzo 2020 fino al 9 aprile 2020, sono **sospese**, inoltre:

- la **trasmissione alle Camere di Commercio** da parte dei pubblici ufficiali dei protesti e delle constatazioni equivalenti levati; **ove già pubblicati** le Camere di commercio **provvedono d'ufficio alla loro cancellazione**.

- le informative al Prefetto per l'applicazione delle sanzioni amministrative nei casi di emissione senza autorizzazione o senza provvista di cui all'articolo 8-bis, commi 1 e 2, della legge 15 dicembre 1990, n. 386.

g) Fondo solidarietà mutui "prima casa", c.d. "Fondo Gasparrini" (art. 12)

Il Decreto chiarisce che **hanno accesso al Fondo**, sulla base delle norme in deroga alla disciplina vigente introdotte con l'art. 54, comma 1, lettera a), del D.L. 17 marzo 2020, n. 18, quali **lavoratori autonomi, le ditte individuali e gli artigiani** individuati dall'art. 27, comma 1, del suddetto D.L. n. 18/2020 come *"liberi professionisti titolari di partita IVA attiva alla data del 23 febbraio 2020 e ai lavoratori titolari di rapporti di collaborazione coordinata e continuativa attivi alla medesima data, iscritti alla Gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, non titolari di pensione e non iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie"*.

Per un periodo di 9 mesi dall'entrata in vigore del decreto (9 aprile 2020) l'accesso ai benefici del Fondo è **esteso ai mutui contratti entro meno di un anno.**

h) Finanziamenti erogati dall'Istituto per il Credito Sportivo (art. 14)

Il Decreto prevede l'ampliamento, fino al termine dell'anno in corso, dell'operatività del Fondo di garanzia per l'impiantistica sportiva di cui all'art. 90, comma 12, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, amministrato in gestione separata dall'Istituto per il Credito Sportivo, includendo anche i finanziamenti per le operazioni di liquidità, concessi dall'ICS o da altro istituto bancario a favore delle Federazioni Sportive Nazionali, delle Discipline Sportive Associate, degli Enti di Promozione Sportiva, delle associazioni e delle società sportive dilettantistiche iscritte al registro di cui all'art. 5, comma 2, lettera c), del D.Lgs. 23 luglio 1999 n. 242, con dotazione di 30 milioni di euro per il 2020.

Il Fondo speciale di cui all'articolo 5 della legge 24 dicembre 1957, n. 1295, comma 1, può concedere contributi in conto interessi, fino al 31 dicembre 2020, sui finanziamenti di cui sopra, con dotazione di 5 milioni di euro per il 2020.

[Torna all'indice](#)

PARTE III: Misure fiscali e contabili

1. Sospensione di versamenti tributari e contributivi (art. 18)

Soggetti beneficiari	Condizioni	Sospensione	Periodo di osservazione	Esclusioni	Pagamento
Esercenti attività di impresa, arte o professione	Ricavi e compensi non > 50ml € al 31/12/2019 Diminuzione fatturato o corrispettivi di almeno 33%	– ritenute alla fonte su redditi di lavoro dipendente e redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente	Marzo 2020 (in corrispondenza di marzo 2019)	Restano in vigore i termini non espressamente sospesi, tra cui ad esempio il versamento delle ritenute su redditi da lavoro autonomo e provvigioni.	un'unica soluzione entro il 30 giugno 2020 o rateizzazione fino a un massimo di 5 rate mensili di pari importo a decorrere dal medesimo mese di giugno 2020 NO sanzioni ed interessi
	Ricavi o compensi > 50ml € al 31/12/2019 Diminuzione fatturato o corrispettivi di almeno 50%	– IVA dovuta sulla base della liquidazione periodica	Aprile 2020 (in corrispondenza di aprile 2019)		
	Attività intrapresa dal 31 marzo 2019 Indipendentemente dal fatturato	– contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l'assicurazione obbligatoria.			
	Domicilio fiscale, sede legale o sede operativa nelle province di Bergamo, Brescia, Cremona, Lodi e Piacenza Indipendentemente dal fatturato	Versamenti IVA	Marzo 2020 Aprile 2020		
	Diminuzione fatturato o corrispettivi di almeno 33% nel mese di marzo 2020				

2. Proroga sospensione ritenute sui redditi di lavoro autonomo e sulle provvigioni (art. 19)

Beneficiari	Condizioni	Disapplicazione	Periodo	Pagamento
soggetti con ricavi o compensi non superiori a 400.000 euro nel 2019	<ul style="list-style-type: none"> - non aver sostenuto nel mese precedente spese per prestazioni di lavoro dipendente o assimilato - rilasciare apposita dichiarazione al sostituto d'imposta in cui attestare il possesso dei requisiti e richiedere la disapplicazione della ritenuta 	ritenute d'acconto di cui agli articoli 25 e 25-bis del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600 (tra cui: compenso per lavoro autonomo incluso quello occasionale, compenso per lo sfruttamento di opere dell'ingegno, provvigioni inerenti a rapporti di commissione, di agenzia, di mediazione, ecc.)	Dal 17 marzo 2020 al 31 maggio 2020	<p>versamento delle ritenute non operate da effettuarsi a cura del sostituto in un'unica soluzione <u>entro il 31 luglio 2020</u></p> <p>o mediante rateizzazione fino a un massimo di 5 rate mensili di pari importo a decorrere dal mese di luglio 2020</p>

3. Metodo previsionale acconti giugno (art. 20)

Nel caso in cui il versamento degli acconti IRPEF, IRES ed IRAP dovuti per l'anno 2020 avvenga con il "metodo previsionale", si applicano **sanzioni e interessi** per il caso di omesso o di insufficiente versamento degli acconti solo se l'importo versato è inferiore all'80% del primo acconto che sarebbe dovuto sulla base della imposta risultante per l'anno 2020.

4. Remissione in termini per i versamenti (art. 21)

Se eseguiti entro il 16 aprile 2020, si considerano tempestivi, e dunque regolarmente effettuati senza esposizione a potenziali sanzioni e interessi, i versamenti nei confronti delle pubbliche amministrazioni con scadenza originaria al 16 marzo 2020 (che l'articolo 60 del Decreto Cura Italia aveva già prorogato al 20 marzo 2020).

5. Disposizioni relative ai termini di consegna e di trasmissione telematica della Certificazione Unica 2020 (art. 22)

Per l'anno 2020, è differito al 30 aprile, il termine entro il quale i sostituti di imposta devono consegnare agli interessati le certificazioni uniche relative ai redditi di lavoro dipendente e assimilati e ai redditi di lavoro autonomo.

Inoltre, non si applicano le sanzioni previste qualora le certificazioni vengano **trasmesse in via telematica** all'Agenzia delle entrate entro il 30 aprile 2020.

6. Proroga dei certificati "DURF", emessi nel mese di febbraio 2020 (art. 23)

È prevista la proroga della validità dei certificati emessi dall'Agenzia delle entrate in materia di appalto (c.d. "DURF", ai fini della nuova disciplina introdotta a partire dal 2020 per i contratti di appalto e subappalto aventi ad oggetto opere o servizi): i certificati DURF emessi entro il 29 febbraio 2020 rimangono validi fino al 30 giugno 2020.

7. Termini agevolazioni prima casa (art.24)

Agevolazioni	Azioni da compiere	Termini sospesi	Periodo di sospensione
IVA e imposta di registro	trasferire la residenza nel comune in cui è ubicata l'abitazione adibita a prima° casa	periodo di 18 mesi dall'acquisto della prima casa	Tra il 23 febbraio 2020 e il 31 dicembre 2020. I termini tornano a decorrere dal 1° gennaio 2021
	acquistare altro immobile da destinare a propria abitazione principale	Periodo di un anno dalla cessione dell'immobile acquistato con i benefici prima casa	
	Vendere l'abitazione ancora in possesso	Periodo di un anno dall'acquisto dell'immobile da adibire ad abitazione principale	
Fruizione credito di imposta			

8. Semplificazioni per il versamento dell'imposta di bollo sulle fatture elettroniche (art.26)

Il pagamento dell'imposta di bollo può essere effettuato, senza applicazione di interessi e sanzioni:

- Per il **primo trimestre**, entro il 20 luglio 2020 qualora l'ammontare dell'imposta dovuta per le fatture elettroniche emesse nel primo trimestre solare sia inferiore a 250 euro;
- Per il **primo e secondo trimestre**, entro il 20 ottobre 2020, qualora l'ammontare dell'imposta da versare per le fatture elettroniche emesse nel primo e secondo trimestre permanga complessivamente inferiore a 250 euro.

9. Utili distribuiti a società semplici (art. 28)

È stato introdotto uno specifico **regime transitorio** per la tassazione degli utili prodotti fino all'esercizio in corso al 31 dicembre 2019 la cui distribuzione è deliberata entro il 31 dicembre 2022 in favore di società semplici.

Questo argomento sarà oggetto di uno specifico approfondimento nei prossimi giorni.

In sintesi, si anticipa che per tali casi, si continuano ad applicare le regole vigenti prima della modifica operata dalla Legge di Bilancio 2018. Pertanto, i dividendi percepiti da società semplici su partecipazioni qualificate concorrono alla formazione dell'imponibile in misura pari al 58,14% del loro ammontare.

10. Disposizioni in materia di processo tributario (art. 29)

Obbligo modalità telematiche: Le parti che hanno avviato una controversia con modalità cartacee, hanno l'obbligo di depositare gli atti successivi e notificare i provvedimenti giurisdizionali tramite modalità telematiche.

Notifica via PEC degli atti sanzionatori: Gli Uffici giudiziari potranno notificare gli atti sanzionatori derivanti da omesso o parziale pagamento del contributo unificato tramite posta elettronica certificata nel domicilio eletto o, in mancanza di tale indicazione, mediante il deposito presso l'ufficio di Segreteria delle Commissioni tributarie o la cancelleria competente.

11. Modifiche al credito d'imposta per le spese di sanificazione (art. 30)

Il riconoscimento del credito di imposta previsto dall'art. 64 del Decreto Cura Italia, già previsto per le spese di sanificazione degli ambienti e degli strumenti di lavoro, è **esteso** anche nei confronti degli acquisti di dispositivi di protezione individuale e altri dispositivi di sicurezza atti a proteggere i lavoratori dall'esposizione ad agenti biologici e a garantire la distanza di sicurezza interpersonale (es. mascherine, guanti, occhiali protettivi, barriere protettive).

Si ricorda che il credito di imposta è attribuito a ciascun beneficiario fino **all'importo massimo di 20.000 euro, nella misura del 50% delle spese sostenute fino al 31 dicembre 2020**, e comunque nel limite di spesa complessivo a carico dello Stato fissato in 50 milioni di euro.

12. Bonus 600 Euro - divieto di cumulo pensioni e redditi (art. 34)

Ai fini del riconoscimento dell'indennità di cui all'art. 44 del D.L. 17 marzo 2020, n.18 (c.d. "**Bonus 600 euro**" erogato dall'INPS), i professionisti devono risultare iscritti, in via esclusiva, agli enti di diritto privato di

previdenza obbligatoria di cui decreti legislativi 30 giugno 1994, n. 509 e 10 febbraio 1996, n. 103, non potendo pertanto:

- ricevere redditi di lavoro dipendente;
- essere titolari di pensione di anzianità e vecchiaia.

[Torna all'indice](#)

PARTE IV: Proroga dei termini processuali

1. Giustizia civile, penale, contabile, tributaria e militare

Termine	Oggetto	Estensione della proroga	Eccezioni
11 maggio 2020	Sospensione dei termini processuali e dei rinvii di udienza di cui all'art. 83 del D.L. n. 18/2020	- ai procedimenti relativi alla mediazione , alla negoiazione assistita e alle altre ADR	
12 maggio 2020	Termine iniziale (già previsto al 16 aprile) del periodo, che allo stato dovrebbe concludersi il 30 giugno 2020, in cui i Capi degli uffici giudiziari, sentiti i Consigli dell'Ordine e l'autorità sanitaria locale, possono adottare le misure organizzative volte a contrastare l'emergenza epidemiologica e contenerne gli effetti negativi sullo svolgimento dell'autorità giudiziaria	obbligatorie (art. 83, comma 20 del D.L. n. 18/2020); - ai procedimenti dinanzi alle Commissioni Tributarie (art. 83, comma 21 del D.L. n. 18/2020); - ai procedimenti dinanzi le magistrature militari (art. 83, comma 21 del D.L. n. 18/2020); - alle funzioni e alle attività della Corte dei conti (art. 85 D.L. n. 18/2020).	procedimenti penali in cui i termini di custodia cautelare di cui all'articolo 304 c.p.p. scadano nei sei mesi successivi all'11 maggio 2020 .

2. Giustizia amministrativa

Il Decreto dispone la **sospensione dal 16 aprile al 3 maggio 2020** dei soli **termini per la notificazione dei ricorsi**, con conferma dell'esclusione dei procedimenti cautelari disposta dall'art. 54, comma 3, del D.L. 18/2020.

È disposta la **proroga al 15 maggio 2020** del **termine di sospensione** (già fissato al 15 aprile 2020):

- dei **termini relativi all'attività della P.A.** e allo svolgimento dei **procedimenti amministrativi**, sia su iniziativa di parte sia d'ufficio, pendenti alla data del 23 febbraio 2020 o iniziati successivamente;
- dei termini dei **procedimenti disciplinari** del personale delle amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, ivi inclusi quelli del personale di cui all'art. 3, del medesimo decreto legislativo, pendenti alla data del 23 febbraio 2020.

Infine, resta ferma la proroga della validità sino al 15 giugno 2020 di tutti i certificati, attestati, permessi, concessioni, autorizzazioni e atti abilitativi, in scadenza tra il 31 gennaio e il 15 aprile 2020 disposta dal decreto "Cura Italia".

[Torna all'indice](#)

* * * * *

Sarà nostra cura informarvi tempestivamente man mano che nuove disposizioni verranno emanate e le misure diverranno operative.

Per specifiche richieste, scrivete a: supporteam-covid19@eptalex.com

Restando a Vostra disposizione, porgiamo i nostri migliori saluti.

Support Team- Covid19

(Eptalex Garzia Gasperi & Partners)